



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO l’articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”, nella parte in cui attribuisce alla Direzione generale dello sviluppo rurale, il compito di elaborare e coordinare le linee di politica relative al paesaggio rurale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, con il quale, acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 25 ottobre 2012, è istituito l’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali (d’ora in avanti O.N.P.R.);

VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto n. 17070/2012, che al fine di conseguire gli obiettivi indicati previsti dal dispositivo, in particolare i punti: *b) censire i paesaggi, le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali ritenute di particolare valore, e c) gestisce il Registro nazionale di cui all’articolo 4, elaborando proposte operative per assicurare la conservazione, la tutela e la valorizzazione dei paesaggi e delle pratiche ivi iscritte*, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

VISTO l’articolo 4, comma 2, del decreto n. 17070/2012, che al fine di conseguire gli obiettivi indicati dal dispositivo, in particolare i punti: *b) censire i paesaggi, le pratiche agricole le conoscenze tradizionali ritenute di particolare valore; e c) gestire il Registro nazionale di cui all’art.4, elaborando proposte operative per assicurare la conservazione, la tutela e la valorizzazione dei paesaggi rurali e delle pratiche ivi iscritte*; istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro Nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

VISTO l’articolo 5 del medesimo decreto n. 17070/2012, che detta le procedure per l’inserimento dei paesaggi candidati al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, nonché i casi che possono determinare la cancellazione del paesaggio dal Registro nazionale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 luglio 2013, n. 8831 con il quale, a seguito delle designazioni degli Enti interessati, è stata definita la composizione dell’O.N.P.R.;

VISTA il decreto del 16 maggio, n. 1398 con il quale, a seguito della presa d’Atto espressa nella seduta del 10 aprile 2014 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Province Autonome di Trento e Bolzano, sono stati approvati i “Criteri di ammissibilità delle candidature dei paesaggi rurali proposti per l’iscrizione al Registro Nazionale” elaborati dall’Osservatorio;

VISTA la richiesta d’iscrizione al Registro nazionale relativa al Paesaggio: “Oliveti Terrazzati di Vallecorsa”, avanzata dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio per conto del Comune di Vallecorsa, trasmessa con nota del 29 febbraio 2016 (prot. in entrata n. 5285 del 29.02.2016) e la relativa scheda di preselezione, seconda le modalità previste dai citati Criteri di ammissibilità;

VISTO il parere positivo alla predisposizione del dossier definito, espresso dall’O.N.P.R. nella seduta del 27 maggio 2016, a cui hanno fatto seguito la nota Dipartimentale n. 18169 del 7 luglio 2016 indirizzate all’Associazione Nazionale Città dell’Olio, che ha veicolato la proposta del Comune di Vallecorsa, socio della medesima Associazione Nazionale;

VISTA la nota n. 1499 del 16 dicembre 2016 (prot. in ingresso DIPEISR n. 4889 del 29 dicembre 2016), con la quale l’Associazione Nazionale Città dell’Olio congiuntamente al Comune di Vallecorsa, hanno trasmesso il dossier definito di candidatura denominato: “Oliveti Terrazzati di Vallecorsa”;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 4179 del 20 novembre 2015, con il quale è stata istituita una Task Force, di supporto all’O.N.P.R., con il compito specifico di effettuare sopralluoghi in campo per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei siti candidati, della rispondenza tra quanto riportato sui documenti trasmessi dal proponente e lo stato reale dei luoghi oggetto di candidatura, nonché di redigere il rapporto, datato 6 marzo 2017 (prot. in arrivo 9061 del 06 marzo 2017) dal quale si evince che il Paesaggio: “Oliveti Terrazzati di Vallecorsa”, risulta iscrivibile al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse storico;

VISTO il verbale della riunione del 17 febbraio 2017, con il quale l’O.N.P.R., ai sensi del decreto istitutivo ha espresso, all’unanimità, il parere positivo all’iscrizione del Paesaggio: “Oliveti Terrazzati di Vallecorsa”, al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse storico, con raccomandazioni per eventuali ed aggiornamenti;

VISTA la nota n. 925 del 3 marzo 2017 (prot. in ingresso n. 9001 del 3 marzo 2017), con la quale il Comune di Vallecorsa, ha trasmesso gli aggiornamenti al dossier, così come auspicato dall’O.N.P.R.

DECRETA

Art. 1

1. Il Paesaggio Rurale: “Oliveti Terrazzati di Vallecorsa”, presentato dal Comune di Vallecorsa è iscritto al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali d’interesse storico con la menzione riportata in allegato parte integrante del presente decreto.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 2

1. Qualora il Paesaggio Rurale, iscritto per effetto dell'articolo 1, perda le caratteristiche originarie che ne hanno determinato l'iscrizione nel Registro Nazionale, l'O.N.P.R., sentiti i soggetti interessati, procede a maggioranza alla sua cancellazione.

Art. 3

1. Il Ministero assicura adeguata pubblicità al Registro Nazionale ed ai Paesaggi ivi iscritti, anche attraverso la sua pubblicazione, in una sezione dedicata e facilmente accessibile, del sito internet istituzionale del Ministero e di quello della Rete Rurale Nazionale.

Maurizio Martina

M.V.B.